



(Consorzio tra Enti Pubblici della Provincia di Enna)

Cod. Fisc. e P. IVA 00575770862

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero 26 Del 02-08-2024

Oggetto: Nomina Liquidatore del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa

L'anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di agosto alle ore 10:30, in Enna, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio di Amministrazione:

Sgrò Mario	Presidente	P
Di Franco Giuseppe	Vice Presidente	P
Gagliano Ugo	Componente	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Sgrò Mario in qualità di Presidente assistito dal Direttore Dott. Buscemi Francesco Paolo.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto Consortile;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di Regolarità Tecnica, ai sensi degli Artt. 16 e 17 dello statuto consortile nonché ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

PREMESSO CHE:

-con deliberazione assembleare nr. 7 del 22/07/2024 è stata approvata la proposta di modifica statutaria costituita dal differimento della durata dell'ente consortile fino all'01/08/2025, provvedendo nel frattempo all'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato all'elaborazione di un nuovo schema statutario;

-due enti soci hanno approvato la predetta proposta con i seguenti atti:

1) Libero Consorzio Comunale di Enna, Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, nr. 5 del 25/07/2024;

2) ACI, Deliberazione 17/24 del 30/07/2024;

ATTESO CHE nelle sedute dell'Assemblea Consortile del 31/07/2024 e dell'01/08/2024 l'Assemblea Consortile non ha approvato la modifica volta a prorogare la durata dell'Ente per un ulteriore anno, a far data dal 02/08/2024, e conseguentemente occorre garantire all'Ente la continuità dell'azione amministrativa per l'esperimento delle procedure di cui all'art. 23 dello Statuto Consortile;

CONSIDERATO CHE:

-il codice civile non disciplina la procedura di liquidazione, che dunque deve essere disciplinata nei contratti costitutivi dei consorzi;

-allo scadere del termine di durata del consorzio occorre nominare un liquidatore incaricato che provveda ad incassare i crediti ed esigere le passività del consorzio, di realizzare l'attivo e ripartire l'eventuale saldo tra i consorziati;

- la Corte di Cassazione, tradizionalmente, ha ritenuto opportuno distinguere tra enti istituzionali ed enti di rilievo economico-imprenditoriale, tra enti pubblici non economici ed enti pubblici economici sulla base della disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa;

-in linea generale, un ente pubblico, quale è un consorzio tra comuni costituito ai sensi del r. d. 3 marzo 1934 n. 383, è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e quindi in modo non fattuale e non contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore. Se, invece, l'ente può normativamente perseguire molte finalità con finanziamenti dello Stato e degli enti consorziati, e cioè diversi dai corrispettivi ottenuti, indipendentemente dall'utilizzazione concreta, la gestione comunque non è economica;

-trattandosi di consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D.

Lgs. 267/2000 occorre fare riferimento allo Statuto consortile in ordine ai procedimenti ed alle competenze da porre in essere;

-in particolare l'art. 2 dello Statuto definisce lo scopo consortile, finalizzato "a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale dell'ennese", fruendo annualmente di cospicui finanziamenti regionali, oltre che da parte degli Enti soci;

DATO ATTO CHE:

-l'art. 6 dello Statuto consortile individua le competenze dell'Assemblea Consortile;

-l'art. 9 dello Statuto consortile individua le Competenze del Consiglio di Amministrazione, attribuendo allo stesso anche “tutti gli atti afferenti alla gestione del Consorzio, con esclusione di quelli che dalla legge e dallo statuto sono specificamente attribuiti alla competenza della Assemblea Consortile, del Presidente e degli organi burocratici dell'ente”;

-l'art.1 comma 2 dello Statuto qualifica l'Ente tecnicamente come azienda speciale consortile, applicando le norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali, tranne che per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, per le quali materie si applicano invece le norme dettate dalla legge per gli enti locali;

Occorre considerare anche le esigenze e le responsabilità giuscontabili derivanti dall'attivazione di una gestione liquidatoria, per la quale occorre fare riferimento ad analoghi orientamenti espressi per gli organismi societari;

DATO ATTO, in particolare, che secondo giurisprudenza contabile costante (cfr. deliberazione n. 71/2021 della sezione regionale della Corte dei Conti per il Piemonte), anche se la normativa non prescrive un termine specifico per la chiusura della procedura di liquidazione di una società partecipata, l'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa appunto, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), contrasta anche con la ratio della procedura di revisione delle partecipazioni prevista dal testo unico in quanto «non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del D.lgs. n. 175 del 2016)» (Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione n. 19/SSRRCO/2020);

CONSIDERATO CHE:

- la Corte dei Conti (Corte dei conti Lazio n. 66/2018/Par; Corte dei conti Autonomie n. 27/2016/Frg; Corte dei conti Liguria n. 84/208/Par), richiede agli enti soci “non solo di monitorare periodicamente l'andamento delle procedure di liquidazione in corso ma vieppiù di procedere a un esame critico e analitico delle procedure in essere, indagando le ragioni che le hanno determinate e la loro effettiva permanenza, nonché di condurre una approfondita e selettiva analisi degli impatti economico-finanziari e giuridici derivanti dalla prolungata estensione temporale delle procedure oggi ancora pendenti”;

VISTA la nota assunta al protocollo n. 3066 del 1.8.2024, con la qual e il Direttore-Segretario, ai fini di rendere i pareri di legge, chiedeva al presidente un parere pro-veritate, sull'argomento in questione;

VISTA la richiesta del presidente formulata a mezzo pec all'Avv. Luca Pedullà, con nota prot. n. 3068 del 1.8.2024, con la quale veniva richiesto il parere di cui sopra;

TENUTO CONTO del parere reso dal Prof. Avv. Luca Pedullà con nota Pec acquisita al protocollo dell'Ente in data 2.8.2024 al n. 3071, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ne consente la resa dei pareri di legge;

CONSIDERATO che la liquidazione dell'Ente comporta l'adozione di procedure di salvaguardia del personale per le quali occorre dotarsi di professionalità aventi perizia in materia giuslavoristica;

PRESO ATTO della disponibilità acquisita dal Consiglio di Amministrazione dalla Professionista Dott.ssa Avv. Mariangela Corbo, la quale risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge e annovera tra le sue competenze specializzazioni in materia di personale;

VISTO il CV della suddetta professionista trasmesso con nota PEC del 2.8.2024 acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n. 3075;

DELIBERA

- 1) di conferire l'incarico di liquidatore del Consorzio Ente Autodromo Pergusa alla Dott.ssa Mariangela Corbo nata a Montemiletto (AV) il 30.10.1964 C.F. CRBMNG64R70F566E, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto.
- 2) dare atto che il Liquidatore resta in carica sino all'esitazione della procedura di Liquidazione;
- 3) di stabilire che il compenso mensile da corrispondere al liquidatore è pari all'importo di € 3.500 oltre Iva e oneri previdenziali, se dovuti. Il presente incarico decorrerà dalla sottoscrizione del pertinente disciplinare d'incarico adottato con successivo atto gestionale.
- 4) di trasmettere l'adozione del presente atto ai soci del cessato Consorzio Ente Autodromo Pergusa.

Successivamente, stante l'urgenza del caso, il Consiglio con separata votazione espressa in forma palese e unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e ss. mm. e ii.

Fatto e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

F.to Giuseppe Di Franco

(Sottoscritto con firma digitale)

Il Sgrò Mario

F.to Mario Sgrò

(Sottoscritto con firma digitale)

Il Direttore

F.to Dott. Francesco Paolo Buscemi

(Sottoscritto con firma digitale)

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAIZIONE
N. 26 DEL 02-08-2024**

OGGETTO: Nomina Liquidatore del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 17, comma 2 Statuto Consortile – art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000)

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Enna, 02-08-2024

Il Direttore Segretario

F.to Dott. Buscemi Francesco Paolo

(Sottoscritto con firma digitale)

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

(Artt. 16 e 17 Statuto Consortile – art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000)

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della proposta di deliberazione in oggetto.

Enna, 02-08-2024

Il Responsabile Finanziario f. f.

F.to Dott. Buscemi Francesco Paolo

(Sottoscritto con firma digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suddetta deliberazione è pubblicata in albo pretorio dal 02-08-2024 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Enna, li 02-08-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to (Gianfranco Colina)

(Sottoscritto con firma digitale)